

COMUNE DI PIEVE DI CENTO
cap. 40066 PROVINCIA DI BOLOGNA

REGOLAMENTO

COMUNALE

DI
POLIZIA MORTUARIA.

(Approvato con deliberazione consiliare n.13 del 7.2.1992)

IL SINDACO
Dr. Gianni Melloni

IL SEGRETERAIO COMUNALE
dr. Giovanni Diquattro

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

1. Il presente Regolamento disciplina i servizi mortuari di competenza del Comune, le concessioni relative alle sepolture private, nonché la tenuta e pulizia dei cimiteri, in applicazione del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285; del titolo VII ; R.D. 9 luglio 1939, n. 1238 sull'ordinamento dello Stato Civile e del titolo VI del T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265.

ART. 2

1. La manutenzione, l'ordine e la vigilanza sanitaria dei cimiteri, nonché lo svolgimento dei servizi mortuari spettano al Sindaco che vi provvede in attuazione del presente regolamento e delle disposizioni di legge vigenti in materia, tramite il Responsabile del servizio d'Igiene dell'U.S.L. competente per territorio, l'addetto agli impianti cimiteriali e gli Uffici Comunali, ciascuno per la parte di sua competenza.

ART. 3

1. Il responsabile del Servizio d'Igiene dell'U.S.L. competente per territorio vigila, controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco tutti i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

TITOLO II. SERVIZIO DEI CIMITERI

ART. 4

1. Nei cimiteri comunali vengono accolti:
 - a) I cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza.
 - b) I cadaveri delle persone morte fuori del Comune, che vi avevano in vita la residenza o che vi abbiano avuto la residenza al momento della nascita.
 - c) I cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto alla sepoltura in una tomba privata esistente nel Cimitero.
 - d) I nati morti ed i prodotti del concepimento.
 - e) I resti mortali delle persone sopraelencate.
- 2) Al di fuori dei casi previsti al primo comma possono essere accolti nei loculi e negli ossari anche i cadaveri e i resti mortali di persone non residenti al momento della morte: in tal caso i prezzi di concessione vengono raddoppiati.

ART. 5

1. Nel cimitero comunale di Pieve di Cento vi è l'addetto agli impianti cimiteriali.
2. Egli è responsabile della manutenzione del Cimitero nonché dei servizi che in esso si svolgono in particolare:

- Per ogni salma ricevuta ritira e conserva l'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'Ufficio dello Stato Civile; ritira altresì l'autorizzazione del Sindaco che gli deve essere consegnata dall'incaricato al trasporto del feretro.
- Provvede alle operazioni d'inumazione o tumulazione dopo essersi accertato che sia trascorso il prescritto periodo d'osservazione del cadavere, che la cassa corrisponda ai requisiti di legge, a seconda che si tratti di inumazioni o tumulazioni o che siano osservate eventuali prescrizioni speciali delle autorità.
- Iscrive nell'apposito registro, in doppio esemplare, le inumazioni, le tumulazioni, le cremazioni, con le indicazioni prescritte dal Regolamento di cui al D.P.R. 285/1990, nonché le variazioni conseguenti ad esumazioni, estumulazioni, traslazioni di salme o di resti, ecc..
- Tale registro dev'essere tenuto con diligenza e dev'essere presentato ad ogni richiesta degli organi di controllo;
- Un esemplare del registro dev'essere consegnato, ad ogni fine anno, all'archivio comunale, rimanendo l'altro presso il servizio di custodia.
- Cura l'apposizione dei cippi regolamentari sulle fosse d'inumazione.
- Presenzia alle esumazioni ed estumulazioni straordinarie ordinate dall'autorità giudiziaria, redigendo ogni volta, apposito verbale di cui consegna copia al Comune.
- Sorveglia a che ogni intervento sulle salme o sulle tombe sia debitamente autorizzato.
- Regola l'apertura al pubblico del Cimitero secondo gli orari stabiliti dal Sindaco, conservando le chiavi dei cancelli.
- Durante l'orario di apertura al pubblico sorveglia che siano rispettati da parte dei visitatori, le norme ed i divieti stabiliti dal presente Regolamento.
- Vigila e si accerta che le costruzioni di sepolcri privati ed ogni altro intervento di privati, nei Cimiteri siano debitamente autorizzate.
- E' responsabile del buon andamento del Cimitero e quindi svolge ogni altra mansione necessaria per l'esecuzione del presente Regolamento.
- Esegue gli scavi delle fosse per le inumazioni, effettua le esumazioni ordinarie e straordinarie, le traslazioni di salme, le riduzioni e quant'altro secondo le prescrizioni di cui ai Capi XIV, XV, XVII del Regolamento approvato con D.P.R. 285/1990.
- Durante le suddette operazioni indossa i capi di vestiario avuti in dotazione dall'Amministrazione comunale, provvedendo, al termine ad una accurata pulizia.
- E' tenuto a recarsi sul luogo indicatogli per l'esecuzione delle operazioni mortuarie urgenti ordinate dalle autorità.
- Attende alla pulizia dei locali dei Cimiteri, sotto i loggiati, nei campi e nei vialetti, mantiene curate le siepi ed i prati, tagliando periodicamente le erbe.
- Provvede alla manutenzione delle cose e degli attrezzi avuti in dotazione per il servizio.
- Non può in nessun caso, appropriarsi o ricevere cose di pertinenza dei feretri ne accettare compensi di alcun genere per i servizi cimiteriali.
- Svolge, inoltre, tutte quelle incombenze che gli vengono richieste dall'Amministrazione comunale per il regolare funzionamento del Cimitero.

ART. 6

1. Il Cimitero rimane aperto al pubblico secondo le disposizioni impartite dal Sindaco con apposite ordinanze.
2. Durante il restante tempo i cancelli devono rimanere chiusi a chiave.

ART. 7

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o contegno irriverente e comunque in contrasto con l'austerità del luogo, è vietato manomettere, rimuovere o danneggiare le cose di pertinenza delle tombe, calpestare o danneggiare le aiuole, i prati, siepi o alberi, disturbare in qualsiasi modo i visitatori.
2. Non è consentito l'accesso nel cimitero a persone con cani o altri animali né a fanciulli ad età inferiore agli 8 (otto) anni se non accompagnati da adulti.

ART. 8

1. Nel cimitero non è consentito l'accesso a veicoli di qualsiasi genere, tranne per il carro funebre.
2. Per il trasporto di materiali necessari, l'ingresso dei veicoli sarà permesso a condizione che l'ingombro, il peso e la capacità di manovra del veicolo sia compatibile con l'ampiezza e le caratteristiche dei viali del cimitero.
3. L'ingresso dei veicoli di cui sopra dovrà svolgersi comunque esclusivamente negli orari stabiliti con provvedimento del Sindaco.

ART. 9

1. Gli esecutori di lavori murari all'interno del cimitero, debitamente autorizzati sono responsabili degli eventuali danni arrecati a cose di proprietà del Comune o di terzi.
2. I materiali di scavo o rifiuto devono essere di volta in volta rimossi e trasportati nei luoghi indicati dall'addetto.
3. Al termine dei lavori il suolo temporaneamente occupato, dev'essere perfettamente ripristinato.

ART. 10

1. E' consentito alle famiglie dei defunti di deporre sulle tombe fiori recisi, corone, ghirlande, nonché coltivare fiori ed arbusti purché questi non assumano proporzioni eccessive e che non escano dal perimetro della tomba.
2. A cura degli interessati gli arbusti che avranno superato l'altezza di un metro, dovranno essere ridimensionati, in mancanza vi provvede l'addetto agli impianti cimiteriali.
3. I fiori appassiti saranno rimossi a cura degli interessati. In mancanza vi provvede l'addetto agli impianti cimiteriali.
4. E' fatto divieto di mettere vasi e ceri per terra davanti ai loculi lungo il passaggio.

ART. 11

1. Le lapidi, croci, monumenti e qualunque altra cosa posta tanto sulle fosse che sulle sepolture private non potranno essere rimosse senza l'autorizzazione del Sindaco.

TITOLO III. DENUNCIA - CAUSE - ACCERTAMENTO DI MORTE

ART. 12

1. La dichiarazione di morte è fatta entro 24 ore dal decesso, dall'Ufficiale dello Stato Civile del luogo, da uno dei congiunti o conviventi con il defunto, o in mancanza da persona informata del decesso.

ART. 13

1. Il medico che ha assistito il defunto e, in mancanza il medico necroscopo, denuncia al Sindaco, la causa della morte, mediante la compilazione di apposita scheda, che deve essere inviata, a cura del Comune

ove è avvenuto il decesso, all'Unità Sanitaria Locale competente per territorio secondo quanto previsto dall'art. 1 del D.P.R. 285/1990.

ART. 14

1. Avvenuta la denuncia della morte, questa sarà constatata non prima di quindici ore dal decesso dal medico necroscopo, il quale ne rilascerà certificazione scritta da allegarsi all'atto di morte compilato dall'Ufficiale di Stato Civile.

ART. 15

1. Le funzioni del medico necroscopo sono esercitate da un medico nominato dall'Unità Sanitaria Locale competente per territorio.
2. I medici necroscopi dipendono, per tale attività dal Coordinatore Sanitario dell'Unità Sanitaria Locale competente per territorio, o da un suo delegato.

ART. 16

1. Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere od anche soltanto di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informare immediatamente il Sindaco, il quale ne dà subito comunicazione all'Autorità Giudiziaria, a quella di Pubblica Sicurezza e all'U.S.L. competente per territorio.
2. L'Unità Sanitaria Locale, salvo diverse disposizioni dell'Autorità Giudiziaria, incarica il medico necroscopo dell'esame del materiale rinvenuto e comunica il risultato al Sindaco ed alla stessa autorità giudiziaria per il rilascio del nulla osta al seppellimento.

ART. 17

1. L'U.S.L. competente per territorio potrà delegare il trattamento/antiputrefattivo di cui agli artt. 32 e 48 del D.P.R. 285/1990 a personale tecnico dipendente comunale o convenzionato con il Comune su espressa richiesta del Sindaco.

ART. 18

1. Si osservano, in particolare, per quanto riguarda il presente titolo le disposizioni contenute nel Capo 1 del D.P.R. 285/1990.

TITOLO IV. PERIODO DI OSSERVAZIONE

ART. 19

1. Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né essere sottoposto ad autopsia od a trattamenti conservativi, né inumato, tumulato, cremato oppure sottoposto a conservazione in celle frigorifere prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salva la protrazione o la riduzione del periodo di osservazione nei casi previsti dagli artt. 8 e 9 del vigente Regolamento di Polizia Mortuaria di cui al D.P.R. 285/1990.

ART. 20

1. Durante il periodo di osservazione al cadavere dev'essere assicurata la sorveglianza; nello stesso periodo - ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita - il corpo deve essere posto in condizioni tali che le stesse non siano ostacolate.

ART. 21

1. In apposito locale del cimitero o, ricorrendone i presupposti, dell'Ospedale, saranno ricevute, per il prescritto periodo di osservazione, le salme di persone:

- a) morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;
- b) morte in seguito ad accidente nella pubblica via od in luogo pubblico;
- c) ignote, di cui debba farsi esposizione per il riconoscimento.

ART. 22

1. Si osservano, in particolare per quanto riguarda il presente titolo, le disposizioni contenute nel Capo II e III del regolamento di Polizia Mortuaria di cui al D.P.R. 285/1990.

TITOLO V PERMESSO DI SEPPELLIMENTO

ART. 23

1. L'autorizzazione per la sepoltura di una salma nel cimitero è rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile.
2. La medesima autorizzazione è necessaria per il seppellimento di pezzi di cadavere o di ossa umane rinvenute, previo nulla osta dell'autorità giudiziaria.

ART. 24

1. Per la sepoltura, dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina e all'Ufficiale di Stato Civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dall'U.S.L. competente per territorio.

ART. 25

1. A richiesta dei genitori, nel cimitero possono essere raccolti con la stessa procedura anche i prodotti del concepimento di età inferiore alle 20 settimane.
3. Nei casi di cui sopra i parenti, o chi per essi, sono tenuti a presentare, entro 24 ore dall'espulsione od estrazione del feto, domanda di seppellimento all'Unità Sanitaria Locale, accompagnata dal certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto.

TITOLO VI. TRASPORTO DEI CADAVERI

ART. 26

1. Il trasporto delle salme al cimitero viene effettuato come segue:
 - d) carico dei parenti del defunto fino al 3° grado;
 - e) a carico del Comune nei casi in cui non vi siano parenti.

ART. 27

1. Sono esenti da qualsiasi diritto comunale i trasporti di salme di militari eseguiti dalle amministrazioni militari con mezzi propri.

ART. 28

1. L'incaricato del trasporto di una salma dev'essere munito di apposita autorizzazione del Sindaco, la quale dev'essere consegnata al custode del cimitero.

ART. 29

1. Il Sindaco disciplina l'orario per il trasporto delle salme, le modalità ed i percorsi consentiti, nonché il luogo e le modalità per la sosta dei cadaveri in transito.

ART. 30

1. I carri destinati ai trasporti funebri devono essere riconosciuti idonei dall'U.S.L. competente per territorio, la quale ne controlla annualmente lo stato di manutenzione. La dichiarazione di idoneità rilasciata dalla stessa U.S.L., dev' essere conservata sul carro per essere esibita agli organi di vigilanza.

ART. 31

1. Il trasporto di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane entro l'ambito del Comune in luogo diverso dal cimitero o fuori dal Comune è autorizzato dal Sindaco.

ART. 32 .

1. Si osservano, in particolare per quanto non espressamente disciplinato, tutte le disposizioni contenute nel Capo IV del Regolamento di Polizia Mortuaria di cui al D.P.R. 285/1990.

TITOLO VII.
INUMAZIONE

ART. 33

1. Nel cimitero devono essere previsti appositi campi destinati alla sepoltura per inumazione. Detti campi devono essere ubicati in suolo idoneo per struttura geologica e mineralogica, per proprietà meccaniche e fisiche e per il livello della falda idrica.
1. I campi di inumazione sono divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da un'estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila senza soluzione di continuità.

ART. 34

1. Le fosse di inumazione devono distare tra loro almeno metri 0,50. I viali di passaggio devono essere provvisti di sistemi fognanti destinati a convogliare le acque meteoriche lontano dalle fosse di inumazione.
2. Le fosse per inumazione di cadaveri di persone di oltre 10 anni di età devono avere una profondità non inferiore a mt. 2,00. Nella parte più profonda devono avere una lunghezza di mt. 2,20 e la larghezza di mt. 0,80.
3. Le fosse per inumazione di cadaveri di bambini di età inferiore a 10 anni devono avere una profondità non inferiore a mt. 2,00. Nella parte più profonda devono avere una lunghezza di mt. 1,50 ed una larghezza di mt. 0,50.

ART. 35

1. I cadaveri destinati all'inumazione devono essere chiusi in casse costruite con tavole di legno dello spessore non inferiore a cm. 2.
2. Per la confezione delle casse non è consentito l'uso di metalli o altri materiali non biodegradabili.

ART. 36

1. Ogni cadavere deve essere chiuso in cassa di legno e sepolto in fossa separata dalle altre.
2. Soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi nella stessa cassa e sepolti nella medesima fossa.

ART. 37

1. Ogni fossa nei campi comuni di inumazione deve essere contraddistinta a cura del Comune, da un cippo costruito da materiale resistente alle azioni disgregatrici degli agenti atmosferici e portare un numero progressivo e l'anno di seppellimento.
2. Sul cippo, a cura del Comune, verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con indicazione del nome e del cognome e della data di nascita e di morte del defunto.

ART. 38

1. Si osservano, in particolare, per quanto riguarda il presente articolo, le disposizioni contenute nel Capo XIV del Regolamento di Polizia Mortuaria di cui al D.P.R. 285/1990.

TITOLO VIII TUMULAZIONI

ART. 39

1. Le salme possono essere, in luogo della inumazione, tumulate in loculi separati per sepolture individuali, oppure in sepolture costituite da tombe individuali, per famiglie o collettività.

ART. 40

1. I loculi possono essere a più piani sovrapposti ma devono consentire l'accesso diretto del feretro dall'esterno.

ART. 41

1. Le salme destinate alla tumulazione devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno e l'altra di metallo, entrambe corrispondenti ai requisiti di cui al D.P.R. 285/1990.

ART. 42

1. Nelle tumulazioni è vietato sovrapporre un feretro all'altro.

TITOLO IX ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONE

ART. 43

1. Le esumazioni ordinarie si possono eseguire dopo un decennio; dalla inumazione.
2. Le fosse liberate dai resti del feretro, si utilizzano per nuove inumazioni.
3. Le esumazioni ordinarie vengono regolate dal Sindaco.

ART. 44

1. Le salme possono essere esumate prima del prescritto turno di rotazione per ordine dell'Autorità giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia o, previa autorizzazione del Sindaco, per trasportarle in altre sepolture o per cremarle.
2. Per esumazioni ordinate dall'autorità giudiziaria le salme devono essere trasportate in sala autoptica con l'osservanza delle norme da detta autorità eventualmente suggerite.

3. Le esumazioni devono essere eseguite alla presenza del coordinatore sanitario dell'U.S.L. competente per territorio, o di un suo delegato e dell'incaricato del servizio di custodia.

ART. 45

1. Salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria non possono essere eseguite esumazioni straordinarie:
 - a) nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre.
 - b) quando trattasi della salma di persona morta di malattia infettiva contagiosa, a meno che siano già trascorsi due anni dalla morte e il coordinatore sanitario dichiara che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

ART. 46

1. Le esumazioni saranno eseguite preferibilmente nelle ore antimeridiane e nelle giornate in cui il cimitero è chiuso al pubblico.
2. Alle operazioni possono assistere i familiari del defunto.

ART. 47

1. Le ossa che si rinvencono in occasione delle esumazioni ordinarie devono essere raccolte e depositate nell'ossario comune, a meno che coloro che vi abbiano interesse facciano domanda per raccogliere e deporle in cellette o loculi posti entro il recinto del cimitero avuti in concessione.
2. In questo caso le ossa devono essere raccolte nelle cassetine di zinco prescritte dall'art. 36 del Regolamento di Polizia Mortuaria di cui al D.P.R. 285/1990.
3. Tutti i rifiuti risultanti dall'attività cimiteriale sono equiparati a rifiuti speciali di cui al D.P.R. 10.9.1982 n. 915 e devono essere smaltiti nel rispetto della suddetta normativa.

ART. 48

1. Le esumazioni, quando non si tratti di salme tumulate in sepolture private a concessione perpetua si eseguono allo scadere del periodo di concessione e sono regolate dal Sindaco.
2. I feretri esumulati, compresi quelli delle sepolture private a concessione perpetua, devono essere inumati dopo che sia stata praticata nella cassa metallica un'opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere.
3. E' vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quello delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.
4. Qualora le salme esumate si trovino nelle condizioni di completa mineralizzazione può provvedersi alla immediata raccolta dei resti mortali in cassette ossario, su parere del coordinatore sanitario.

ART. 49

1. Il Sindaco può autorizzare, dopo qualsiasi periodo di tempo, l'esumazione di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperto il tumolo, il coordinatore sanitario constati la perfetta tenuta del feretro e dichiara che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio alla salute pubblica.

ART. 50

1. Si applicano, anche per le estumulazioni, le disposizioni di cui agli artt. 44, 45 e 47 del presente Regolamento.

ART. 51

1. Si osservano, in particolare, per quanto riguarda il presente titolo le disposizioni contenute nel capo XVII del Regolamento di Polizia Mortuaria di cui al D.P.R. 285/1990.

TITOLO X SEPOLTURE PRIVATE - CONCESSIONI

ART. 52

1. Ne 1 Piano regolatore dei cimiteri, dopo aver provveduto alla delimitazione dei prescritti campi di inumazione, possono essere previste aree da destinare alla costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale, per famiglie, ed alla costruzione di cellette-ossario per il collocamento delle cassette contenenti resti mortali provenienti dalle esumazioni.
2. Alle sepolture private di cui al presente articolo si applicano, a seconda che esse siano a sistema di inumazione o di tumulazione, le disposizioni generali stabilite dal presente Regolamento sia per le tumulazioni ed inumazioni sia per le estumulazioni ed esumazioni.

ART.53

1. Nei cimiteri comunali possono esistere le seguenti specie di sepoltura:
 - a) sepoltura gratuita nei campi di inumazione;
 - b) sepoltura privata a pagamento mediante concessione del diritto d'uso a tempo determinato di:
 - 1) loculi per tumulazione individuale, costruiti dal Comune in colombari;
 - 2) cellette-ossario pure costruite dal Comune in colombari e per la tumulazione di ossa o di resti;
 - 3) aree per la costruzione di sepoltura con ipogei a sarcofago, edicola, cappella.

ART. 54

1. Le concessioni di cui agli artt. precedenti sono a tempo determinato e della seguente durata:
 - a) concessione di loculi costruiti dal Comune per sepolture individuali anni 99;
(con Verb. di Del. del C.C. n° 51 del 29/08/1994 la durata delle concessioni dei loculi è di anni 50);
 - b) concessione di loculi speciali costruiti dal Comune anni 99;
 - c) concessione di cellette ossario costruite dal Comune per tumulazione di ossa e resti anni 99;
 - d) concessione di aree privilegiate per costruzione di tombe monumentali o cappelle familiari anni 99.
2. Le predette concessioni avranno decorrenza dalla data di stipulazione dei relativi contratti.
3. Le concessioni sono rinnovabili a domanda degli aventi diritto, per un uguale periodo, previo pagamento di una somma corrispondente alla tariffa in vigore al momento della scadenza. Il periodo di durata della nuova concessione viene determinato con decorrenza alla data di scadenza della precedente concessione nel caso in cui il loculo venga utilizzato per la salma della medesima persona per cui era stata richiesta la prima concessione. In caso contrario il periodo di durata della nuova concessione viene determinato con decorrenza dalla data della nuova concessione.
4. Qualora entro l'ultimo anno di concessione non si provveda a rinnovare la concessione stessa il Comune provvederà, ove possibile previo congruo preavviso, alla sistemazione dei resti in ossario perpetuo, entro apposita cassetta contrassegnata da una targhetta di identificazione. Se il processo di mineralizzazione

della salma non fosse ancora compiuto, questa dovrà preventivamente sottostare al necessario periodo di inumazione.

5. La destinazione, delimitazione e zonizzazione delle aree sepolcrali sono stabilite con provvedimento del Consiglio comunale in sede di adozione del Piano regolatore dei Cimiteri.

ART. 55

1. E' fatto assoluto divieto di acquisto o vendita di loculi tra privati.

ART. 56

1. La scelta della lapide e il tipo di marmo è a discrezione dei cittadini, purchè la lapide sia incassata nel muro.

ART. 57

1. I concessionari sono tenuti al pagamento del canone corrispettivo che sarà stabilito ed aggiornato dalla Giunta Municipale.

ART. 58

1. La concessione del diritto di sepoltura è atto unilaterale dell'Amministrazione comunale.
2. La disciplina dei rapporti tra Comune e Concessionario sarà oggetto di apposita convenzione annessa all'atto di concessione, con espresso richiamo alle norme di legge e regolamento, anche future in quanto applicabili.

ART. 59

1. Per ottenere la concessione gli interessati dovranno presentare domanda in carta legale al Sindaco con l'indicazione dell 'oggetto della richiesta (area, loculo, celletta, ossario, etc.) e la sua individuazione nel cimitero. Le Concessioni verranno date secondo l'ordine cronologico di presentazione e registrazione delle domande al protocollo generale del Comune.
2. Dell 'esito della domanda viene data comunicazione al richiedente il quale dovrà versare il corrispettivo e presentarsi per la stipula della relativa concessione entro il termine assegnato, pena la decadenza.

ART. 60

1. I progetti delle costruzioni di loculi per tumulazioni individuali e di cellette colombario devono corrispondere ai requisiti previsti dal Capo XX e XV del Regolamento di Polizia Mortuaria di cui al D.P.R. 285/1990.
2. La loro esecuzione è autorizzata dal Sindaco, sentito il Coordinatore Sanitari dell'U.S.L. competente per territori, o da un suo delegato e su parere della Commissione edilizia.

ART. 61

1. Per le concessioni di sepolture costruite dal Comune si osservano le seguenti precedenze:
 2. Tumulazioni di salma.
 3. Traslazione di salma tumulata in via provvisoria in loculo assegnato ad altri.
 4. Traslazione di salma a richiesta dei concessionari.
 5. Concessione a persone viventi per tumulazione futura.

1. Deve comunque essere assicurata la disponibilità di un congruo numero di loculi per le richieste di cui al punto 1).

ART. 62

1. Su ogni loculo concesso dovrà essere collocata una lapide in marmo a cura del concessionario, commisurata alla dimensione del loculo.

ART. 63

1. Il concessionario di un'area cimiteriale acquista il diritto ed assume l'obbligo di costruire sull'area stessa un sepolcro.
2. Allo scadere del periodo di concessione o del rinnovo la costruzione rimane di proprietà del Comune.

ART.64

1. I singoli progetti di costruzioni di sepolture private sono oggetto di concessione edilizia su conforme parere della commissione edilizia e del coordinatore sanitario dell'U.S.L. di competenza.
2. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero delle salme che possono essere accolte nel sepolcro.
3. Le sepolture private non possono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.
4. Sono oggetto di autorizzazione edilizia la apposizione di lapidi, fregi e ornamenti da parte di concessionari di sepolture private (tombe di famiglia).

ART. 65

1. Le spese per la costruzione o per la manutenzione dei monumenti sepolcrali e quelle per le pompe funebri che siano richieste nel trasferimento dei resti esistenti nelle sepolture private, sono tutte a carico dei concessionari.
2. In caso di inadempienza, i lavori saranno eseguiti a cura del Comune e con spesa a carico degli inadempienti, da recuperarsi coattivamente a norma di legge.

ART. 66

1. Le costruzioni di sepolture su aree date in concessione devono essere realizzate entro il termine di un anno dalla data della relativa convenzione.

ART. 67

1. Il diritto di uso delle sepolture private concesse a persone fisiche è riservato alle persone dei concessionari e dei loro familiari, di quelle concesse ad enti è riservato alle persone contemplate dal relativo ordinamento e dall'atto di concessione. In ogni caso, tale diritto si esercita fino al completamento della capienza del sepolcro.
2. Tuttavia, salva espressa contraria disposizione del fondatore, il Sindaco può autorizzare l'accoglimento nella sepoltura privata di salme di persone estranee alla famiglia, ma ad essa legate da vincoli di parentela, amicizia od obbligazione.

ART. 68

1. Nel caso che la concessione di sepoltura sia fatta a due o più famiglie che intendano riunirsi per la costruzione di una tomba, i concessionari rispondono in solido di tutti gli obblighi e oneri inerenti alla concessione.

ART. 69

1. Le concessioni di sepoltura private si estinguono per:
 - a) per scadenza del termine;
 - b) per revoca;
 - c) decadenza;
 - d) rinuncia;
 - e) per soppressione del cimitero.
2. Revoca: le concessioni, anche se a suo tempo rilasciate in perpetuo, possono essere revocate, quando siano trascorsi anni 50 dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto all fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di nuovo cimitero. Le revocche saranno disposte con deliberazione della Giunta Municipale.

3. Decadenza: può essere comunicata dal Comune al concessionario previa regolare diffida in caso di inadempienza delle obbligazioni contenute nell'atto di concessione. In tal caso nessun rimborso è dovuto da parte del Comune.
4. Rinuncia: la rinuncia può avvenire per trasferimento della salma in altra sepoltura o per altre cause che devono essere valutate ed accolte dall'Amministrazione comunale. Nel caso di aree inedificate o di loculi o cellette-ossario non utilizzate la retrocessione al Comune avverrà alle seguenti condizioni:
 - a) per rinuncia a concessioni temporanee effettuate:
 - 1) entro 1/3 del periodo di durata della concessione, rimborso del 50% del costo al momento della rinuncia medesima.
 - 2) entro 2/3 del periodo di durata della concessione, rimborso del 25% del costo, al momento della rinuncia.
 - b) per rinuncia a concessioni perpetue di loculi o cellette non utilizzate, rimborso del 50% del costo della concessione novantennale al momento della rinuncia.
 - c) per rinuncia a concessioni perpetue di aree non edificate, rimborso del 50% del costo della concessione al momento della rinuncia.

ART. 70

1. le tariffe dei loculi cimiteriali vengono stabilite con deliberazioni della Giunta comunale.
3. Il Comune deve provvedere, al termine delle concessioni, quando i parenti non provvedano direttamente, alla sistemazione dei resti in ossari comuni, dopo l'eventuale periodo di inumazione che si rendesse necessario per completare il processo di mineralizzazione della salma.

ART. 71

1. Nessun cimitero che si trovi nelle condizioni prescritte dal T.U. delle leggi sanitarie e dal Regolamento di cui al D.P.R. 285/1990, può essere soppresso se non per ragioni di dimostrata necessità.
2. Tale soppressione viene deliberata dal Consiglio Comunale, sentito il Coordinatore sanitario dell'U.S.L. competente per territorio.

ART. 72

1. Tutte le concessioni si estinguono per soppressione dei cimiteri, salvi i diritti dei concessionari previsti dalle leggi vigenti.

ART. 73

1. Il diritto d'uso di sepolture è personale e non può essere, in nessun caso, ceduto ad altri.
2. Le nicchie e i loculi possono contenere un solo feretro.
3. Nel caso di richiesta urgente per tumulazione di salme, ove non vi fossero loculi disponibili nel cimitero, il Sindaco può autorizzare la cessione diritto d'uso di loculo non ancora utilizzato da un concessionario.
4. La cessione è temporanea e gratuita e deve risultare da atto scritto.
5. La cessione non è consentita quando ricorrano motivi di contrasto con l'atto di prima concessione o quando la cessione stessa può avere fini di speculazione.

ART 74

1. Il diritto d'uso come sopra ceduto, convalidato dall' autorizzazione del Sindaco, è irrevocabile.
2. Al nuovo concessionario si trasmettono automaticamente i diritti e le obbligazioni contenute dell'atto originario di concessione.

ART. 75

1. Nel caso di sepoltura privata abbandonata per incuria, o per morte o irreperibilità degli aventi diritto, il Comune può provvedere alla rimozione delle opere pericolanti, previa diffida agli interessati da farsi, ove occorra, anche per pubbliche affissioni, salvo ad esercitare il diritto di revoca.

ART. 76

1. Le spese per la registrazione dei contratti, per le concessioni sono a Carico del concessionario.

TITOLO XI SPECIALI CONCESSIONI PER SEPOLTURE GRATUITE

ART. 77

1. Sulle sepolture gratuite nei campi di inumazione è consentito, in sostituzione del cippo regolamentare l'apposizione di croci, lapidi, lampade, fregi, ritratti od altri manufatti.
2. La dimensione dell'ipogeo non dovrà superare le seguenti grandezze: lunghezza cm. 185, larghezza cm. 85, altezza cm. 25. La eventuale lapide ovvero elemento votivo poggiato sull'ipogeo non dovrà superare la altezza massima di cm. 100 dal piano di campagna. Per manufatti aventi caratteristiche o dimensioni diverse è necessaria la autorizzazione edilizia.
3. Nessun diritto è dovuto per queste concessioni.

TITOLO XII SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA

ART. 78

1. L'Amministrazione comunale provvede al servizio dell'illuminazione votiva delle sepolture o in Amministrazione diretta o mediante affidamento in gestione a ditta privata, sufficientemente attrezzata ed idonea allo scopo, in base a deliberazione consiliare che fisserà, in entrambi i casi le norme di esercizio e le relative tariffe di utenza.

TITOLO XIII SEPOLTURE FUORI DEL CIMITERO

ART. 79

1. Per la costruzione delle cappelle private fuori dal cimitero destinate ad accogliere salme o resti mortali si applicano le norme previste dal Capo XXI del D.P.R. 285/1990.

TITOLO XIV DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 80

1. Salva l'applicazione delle sanzioni penali per i fatti costituenti reato, la violazione delle disposizioni del presente regolamento è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria, a norma degli artt. 338, 339, 340 e 358 del T.U. delle leggi sanitarie, approvato con Regio Decreto 27.7.1934 n. 1265, come modificati per effetto del art. 3 della legge 12 luglio 1961 n. 603 e degli artt. 32 e 113 della Legge 24 novembre 1981 n. 689.

ART. 81

- l. Il Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 163 del 19.10.1977 è abrogato.
- m. E' abrogata, altresì ogni disposizione contraria o comunque incompatibile con le disposizioni del presente Regolamento

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, approvato con deliberazione consiliare n. 163 del 19.10.1977, esecutivo ai sensi di legge;

Visto il nuovo Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria, approvato con D.P.R. 10.9.1990 n. 285, che innova la precedente disciplina per quanto concerne i seguenti punti:

- Armonizzazione delle norme con la nuova struttura della Sanità pubblica conseguente alla legge di riforma sanitaria 23 . dicembre 1978 n. 833;
- Delimitazione del periodo di osservazione dei cadaveri con mezzi tradizionali;
- Definizione delle funzioni dei depositi di osservazione degli obitori: la materia disciplinata dal titolo III è stata rielaborata in maniera più compiuta con la articolazione in quattro disposizioni, ciò che ha consentito di meglio definire le funzioni, gli obblighi, la titolarità, la collocazione;
- Prescrizioni costruttive per le bare;
- Criteri di determinazione dell'area cimiteriale e redazione dei piani regolatori cimiteriali;
- Prestazioni tecniche per locali e strutture di servizio cimiteriale;
- Revisione dei criteri costruttivi per i manufatti a sistema di tumulazione;
- Impianti di cremazione, modalità per autorizzare ed eseguire le cremazioni;
- Modalità per autorizzare ed eseguire la cremazione;
- Cinerario comune e nicchie cinerarie;
- Rifiuti speciali cimiteriali;
- Ristrutturazione di cimiteri esistenti e prescrizioni tecniche;
- Considerato che, in relazione alle modifiche introdotte, è stato predisposto un nuovo Regolamento di Polizia Mortuaria, nel testo allegato;
- Preso atto delle osservazioni formulate dal Consigliere Rodondi sugli artt. 4, 5, 21, 43, 48 e 77, le cui proposte sono considerate meritevoli di accoglimento;

Su relazione e proposta del Presidente;

Visto l'art. 32 della legge 8.6.1990 n. 142;

Con voti favorevoli unanimi espressi come per legge, presenti e votanti n. 18 Consiglieri;

delibera

1. di approvare il nuovo Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria nel testo, formato da n. 81 articoli, allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto, ai sensi dell'art. 53 della legge 8.6.1990 n. 142, che in ordine alla presente deliberazione, per quanto di rispettiva competenza, hanno espresso parere favorevole il responsabile del servizio interessato, il responsabile di ragioneria nonché il Segretario Comunale.